



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Approvato con la deliberazione di G.C. N. 18 del 25.03.2024

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale a tempo indeterminato non amministrativo. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 – DESTINATARI

Per le finalità di cui all'art. 1 sono beneficiari del Fondo i dipendenti con profilo di vigilanza appartenenti al Settore di Polizia Locale del Comune (Area Istruttori ed Area Funzionari) non amministrativi in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previo superamento del periodo di prova nell'anno in cui viene destinata la somma in argomento. Non sono considerati di servizio i seguenti periodi: aspettativa, aspettativa per motivi personali non retribuita; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare; comando e distacco presso altri Enti Locali, mobilità interna ad altro settore dell'Amministrazione.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 98 CCNL in vigore che recita quanto segue:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

- a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
- b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;
- c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

2. Fermo restando l'obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione **contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data.**

Art. 4 – FINANZIAMENTO

Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS. (D.Lgs 285/1992 e s.m.i., art. 208 comma 4, lettera C e comma 5 bis).

1. Ai fini del calcolo dell'ammontare della quota annuale da destinare a tale finalità **si considerano gli incassi registrati in contabilità nell'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, relativamente alle somme delle sole sanzioni, in competenza.**
2. Annualmente, in sede di previsione e/o di variazione di bilancio, l'Ente provvede ad individuare gli importi attraverso la delibera di destinazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada e ad iscrivere conseguentemente le relative risorse finanziarie di entrata e di spesa.

3. La quota complessiva spettante ai n.3 dipendenti del Servizio di Polizia Locale fino ad un massimo di 2.000,00 euro annui per ciascun dipendente coinvolto (2 Agenti più il Responsabile del Servizio della Polizia Locale) e **sarà pari a max totali 6.000,00 euro all'anno subordinati ad un incasso minimo di 500.000,00 euro calcolato come previsto nel precedente comma 1.**
4. La quota complessiva sarà ridotta percentualmente a fronte di un incasso inferiore (esempio: incasso pari a 400.000 euro, quota spettante $4.800/3 = 1.600$ a dipendente).
5. Qualora vi siano variazioni relative al personale della Polizia Locale in servizio, la quota sarà ricalcolata in percentuale.
6. L' Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
7. Il Responsabile della Polizia Locale provvederà a liquidare, comunque solo successivamente all'approvazione del Conto Consuntivo, le risorse disponibili a favore del Fondo Perseo Sirio.
8. La quantificazione annuale della somma previsionale destinata a tale scopo, mantenendo i parametri di cui al comma 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, dovrà essere stabilita dall'Amministrazione e approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S.
9. La quota pro-capite viene conferita al fondo in proporzione alla prestazione lavorativa. Il versamento al fondo verrà effettuato, in relazione al presente regolamento, successivamente all'approvazione del Conto Consuntivo sulla base delle somme determinate come indicato al precedente comma 1,2,3 e 4.
10. Le somme destinate dalle amministrazioni locali alla previdenza complementare del personale di polizia locale e finanziate con i proventi del Codice della strada sono soggette al tetto generale alla spesa di personale, in base al comma 557 della legge 296/2006, ma restano escluse dal limite 2016 al trattamento accessorio, fissato dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Art. 5 – FONDO DI SOLIDARIETA'

Con i medesimi fondi di cui al precedente art. 4, comma 1, viene alimentato il "Fondo di solidarietà" di cui all'art. 9-bis del D.L. 29.03.1991, convertito in legge 01.06.1991, n. 166 "Disposizioni urgenti in materia previdenziale".

Il Fondo di solidarietà è pari al 10% della somma complessiva annualmente stanziata ai sensi dell'art. 4, comma 1, sopra citato.

L' Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa e provvederà a versare il Fondo di solidarietà a favore dell'INPDAP con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento dei fondi destinati alla previdenza complementare.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.L. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:

- Proseguire la partecipazione al fondo su base personale,
- Trasferire la propria posizione nei casi previsti dalla legge in vigore;

L'onere contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.

L'onere dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

L'ente si riserva la facoltà di sospendere il versamento della quota pro capite laddove si configurino situazioni che facciano presupporre l'esistenza di squilibri finanziari o ipotesi di dissesto.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del fondo Perseo Sirio.

Art. 8 – DIRITTO DI PORTABILITA’

E’ data facoltà a ciascun iscritto di trasferire la propria posizione individuale maturata ad un altro, diverso, Fondo pensione, come previsto dalla normativa in vigore.

Art. 9 – ANTICIPAZIONI

Come indicato e nei casi previsti dal regolamento Perseo Sirio.

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il dipendente al fine di permettere l’attuazione della Forma di Previdenza Complementare deve acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune nonché del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 11 –NORMA TRANSITORIA

Sono fatti salvi tutti gli atti ed i provvedimenti assunti in materia fino ad oggi nell’ambito del Comune di Bressana Bottarone.

Art. 12 – NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento decorrono ante approvazione del bilancio consuntivo 2023.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge,
3. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.
5. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale.